

**Cass., Sez. V, Ord., 18 settembre 2015, n. 18343.**

**“Omissis”**

**FATTO E DIRITTO**

1) Il tribunale di Roma il 25 luglio 2008 con sentenza n. 16083/08 dichiarava la lesione della quota legittima spettante a C. L., in successione della de cuius S.A. (morta (OMISSIS)), nonché lo scioglimento della comunione ereditaria tra C.L., C.A. e C.E..

Con sentenza n. 459/2012 del 25 gennaio 2012, non notificata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, poichè proposto oltre l'anno dal deposito della sentenza di primo grado, l'appello proposto da C.L..

Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 14.09.2012.

C.A. ed E. hanno resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Parte resistente ha depositato memoria.

2) Nella sentenza impugnata si legge che la notifica dell'atto di appello venne tentata una prima volta in Roma presso il domicilio eletto, indicato in (OMISSIS) con esito negativo, risultando inesistente in quella via il luogo indicato per la notificazione.

Si legge anche che la scadenza del termine lungo era fissata il 26 ottobre 2009; che parte appellante fece un secondo tentativo, richiedendo il 29 ottobre 2009 nuova notifica, che giunse a buon esito il 30 ottobre in via (OMISSIS).

Secondo la Corte di appello di Roma, la prima notificazione era "inesistente" e la seconda, unica da considerare, rendeva l'appello tardivo.

Dal ricorso si apprende (pag.13) che l'indirizzo di via (OMISSIS) risultava dal frontespizio della sentenza impugnata, circostanza che risulta vera.

Parte ricorrente con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c. e sostiene che era rituale, ex art. 330 c.p.c., la notificazione effettuata nel domicilio della controparte risultante dalla sentenza impugnata.

Nel secondo motivo la ricorrente si sofferma sulla natura di nullità sanabile della notifica, poichè inesistenza vi sarebbe soltanto in caso di tentativo di notifica effettuato in luogo privo di collegamento con il destinatario.

Parte resistente rileva che negli atti causa e in particolare nelle comparse di costituzione l'indirizzo del proprio difensore era sempre stato indicato con il civico (OMISSIS) e che altrettanto constava nell'albo Avvocati di Roma, sicchè la decadenza dal termine di cui all'art. 327 c.p.c., commessa da controparte sarebbe insanabile.

3) Il ricorso, come rilevato nella relazione preliminare, è fondato.

Irrilevante è in causa che, contrariamente ad un accenno fatto in ricorso, non vi sia mai stata variazione dell'indirizzo iniziale del difensore.

Ciò che rileva ai fini di una corretta applicazione dell'art. 327 c.p.c., è che l'errore commesso dall'appellante nell'indirizzare la prima notificazione sia in nesso di causalità innegabile con quanto indicato nella sentenza di primo grado, proprio nella parte riservata a dare atto della domiciliazione della

parte convenuta. Questa indicazione era tale da trarre in inganno il notificante e giustificava quindi l'applicazione dei principi che ripetutamente sono stati fissati dalla Corte di Cassazione.

La Corte nel 2009 ha avuto modo di emendare e rivedere un orientamento rigorista che era emerso con la sentenza n. 3818 ora invocata da parte resistente.

Quest'ultima sentenza, ai fini di una corretta individuazione del luogo in cui indirizzare la notifica, aveva richiamato l'onere della parte notificante di riscontro delle risultanze dell'albo professionale. Era arrivata ad escludere che tale onere di verifica - attuabile anche per via informatica o telematica arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione. Aveva riservato alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore la possibilità, per il notificante di riattivare e concludere il procedimento notificatorio, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice "ad quem" corredati. Persiste in giurisprudenza qualche sporadica ripetizione di questo dictum (Cass 11294/12), che fu prontamente superato dalle stesse Sezioni Unite della Corte.

Pochi mesi dopo, tornando meditatamente sul tema SU 17352 del 24/07/2009 ha avuto modo di precisare che: "Qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie".

E' questo l'esatto canone interpretativo cui la Corte di appello avrebbe dovuto ispirarsi nell'applicare l'art. 327 sulla tempestività del gravame e sussumere in esso la vicenda notificatoria de qua. Si vedano in questo senso, limitandosi alle sentenze massimate: Cass. 586/10; Cass. 6846/10; 9046/10; 21154/10; 26518/11; 18074/12; 20830/13; 24641/14.

Nella specie la non imputabilità della errata destinazione della prima notifica discendeva ictu oculi dall'errore contenuto nel frontespizio della sentenza impugnata, tale da poter indurre a credere che vi fosse stata, nelle more tra lo svolgimento del giudizio e la pubblicazione della sentenza, una modifica del domicilio del difensore e comunque a provocare l'errore, attesa l'affidabilità della fonte.

La prontezza nella riattivazione del procedimento notificatorio emerge evidente dagli atti delle due notifiche, la prima risalente al 20 ottobre 2009, la seconda al 29/30 ottobre 2009.

La Corte di appello, preso atto di queste circostanze, avrebbe dovuto quindi escludere che il 26 ottobre si fosse verificata decadenza e avrebbe dovuto ritenere tempestivo l'appello, attenendosi al seguente principio di diritto: "E' tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l'impugnazione". (Cass. 3356/2014).

4) Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per lo svolgimento del giudizio di impugnazione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile - 2, il 21 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2015